

COMUNE DI FIRENZE

REAR Società Cooperativa

CONTRATTO DI APPALTO

Rinnovo affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e luoghi di cultura - CIG A0217674C9

TRA

-II **COMUNE DI FIRENZE**, avente codice fiscale n. 01307110484, in persona del Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi della Direzione Cultura e Sport Dott.ssa ....., domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Cultura e Sport ,Via Garibaldi 7 Firenze, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del regolamento generale per l'attività contrattuale, in esecuzione della determinazione dirigenziale n DD/2023/08623 del 25/10/2023;

E

- **REAR Società Cooperativa** , con sede a Torino, Via Pietrino Belli n. 55 – Cap. 10145, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Torino 04560130017, nella persona di ....., il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Commissario governativo dell'impresa REAR Società Cooperativa, come da atto di nomina del 31/08/2023 da parte del MIMIT con Decreto N. 5/GC/2023

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport n. 2020/DD/00032 del 13 gennaio 2020, veniva indetta, in forma telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e luoghi di cultura – CIG 813301584A, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con verbale in data 11 maggio 2020 veniva proposta l'aggiudicazione del servizio, oggetto del presente atto, in favore di "REAR Società Cooperativa", che aveva presentato un ribasso pari all'8,590% (otto virgola cinquecentonovanta per cento) sull'importo a base di gara di € 6.734.959,92 (seimilionisettecentotrentaquattromilanovecentocinquantanove virgola novantadue centesimi) oltre ad IVA, di cui oneri di sicurezza al netto dell'IVA pari a € 7.200,00 (settemiladuecento);

- con Determinazione Dirigenziale 2020\DD\03118 del 20 maggio 2020, l'appalto veniva definitivamente aggiudicato a "REAR Società Cooperativa", precisando che l'aggiudicazione sarebbe stata efficace soltanto all'esito favorevole dei controlli sui requisiti generali e speciali, dichiarati da "REAR Società Cooperativa" in fase di offerta;

- con Determinazione Dirigenziale 2020/DD/03645 del 18 giugno 2020 venivano assunti gli impegni di spesa;

- con Determinazione Dirigenziale 2020/DD/04124 del 29 giugno 2020 veniva

determinato di procedere all'avvio di urgenza dell'esecuzione ai sensi dell'art.

32 comma 7, 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

- in data 13 aprile 2022 è stato stipulato il contratto di appalto registrato con il

Numero REP 65345;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/04531 del 28/06/2022 si è disposto

il rinnovo dell'appalto in corso del servizio di guardasala, guardaroba e dei

servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi

dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e

luoghi di cultura per anni 1 (periodo 01/07/2022-30/06/2023) e si è

proceduto all'assunzione dei necessari impegni di spesa per l'esecuzione del

contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, CIG

9297111AB2;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/05549 del 30/06/2023 si è disposta

la proroga tecnica dell'appalto in corso del servizio di guardasala, guardaroba

e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei

flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici

fiorentini e luoghi di cultura dal 01/07/2023 al 28/10/2023 e si è proceduto

all'assunzione dei necessari impegni di spesa per l'esecuzione del contratto,

CIG 9297111AB2

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/08623 del 25/10/2023 si è disposto

il rinnovo dell'appalto in corso del servizio di guardasala, guardaroba e dei

servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi

dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e

luoghi di cultura dal 29/10/2023 al 30/06/2024 e si è proceduto all'assunzione

dei necessari impegni di spesa per l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza

ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, CIG A0217674C9

- il rinnovo dell'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

### **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi della Direzione Cultura e Sport nella persona della Dott.ssa Marina Gardini, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, rinnova l'affidamento in appalto a "REAR Società Cooperativa" in persona del ....., che accetta e si obbliga, riguardante l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per l'affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all'interno dei musei civici fiorentini e luoghi di cultura, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- al contratto stipulato in data 13 aprile 2022 e relativo capitolato speciale;

- al DUVRI.

....., nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica e del presente atto.

## **ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Le parti concordano che il corrispettivo del presente appalto è previsto in Euro 1.937.135,73 (unmilionenovecentotrentasettemilacentotrentacinque virgola settantatre) oltre IVA di cui Euro 3.866,54 (tremilaottocentosessantasei virgola cinquantaquattro) per oneri di sicurezza oltre IVA.

## **ART. 3 – GARANZIE**

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo viene ridotto, essendo "REAR Società Cooperativa" in possesso delle prescritte certificazioni, e viene costituito mediante polizza fideiussoria n.

.....  
La "REAR Società Cooperativa" è titolare, altresì, di una copertura assicurativa RCT-RCO avente un massimale di Euro 10.000.000,00 con Italiana Assicurazioni Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni SPA N. 2020/07/6256496 stipulata in data 30 settembre 2020 assunta a Prot. Gen. N. 210364/2023 del 28/06/2023, quietanzata regolarmente.

## **ART. 4 – DURATA DEL RINNOVO DELL'APPALTO**

Il rinnovo dell'appalto avrà durata dal 29 ottobre 2023 al 30 giugno 2024, come da determinazione dirigenziale 2023/08623 del 25/10/2023. L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D. Lgs. 50/2016, di richiedere, nel corso della validità del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI CLAUSOLA SOCIALE**

L'appaltatore dichiara di accettare espressamente la clausola sociale inserita nel Capitolato e nel Disciplinare di gara e si impegna a rispettare quanto da lui

indicato nel relativo Progetto di riassorbimento di cui al punto 16.3 lett. B) n.1 del Disciplinare. Atteso che la clausola sociale rileva come condizione di esecuzione, ex articolo 100 del D. Lgs. n. 50/2016, l'inadempimento degli obblighi derivanti da essa in sede di esecuzione comporta l'applicazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Ove ne ricorrano i presupposti, troverà altresì applicazione l'art. 108 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E**

##### **MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, "REAR Società Cooperativa" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare l'impresa suddetta, con nota prot. n. 246525 del 28 luglio 2021, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, individuando le persone delegate ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di seguito indicato:

- IBAN: IT21Y0200801113000001083002 presso Unicredit Banca spa, filiale di Torino 13 - Caboto, individuando nella Sig.ra Valeria Cardone, C.F. CRDVLR69L41G942J la persona autorizzata ad operare su di esso.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

#### **ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

"REAR Società Cooperativa" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016. Con nota prot. 400545 del 14 dicembre 2021 "REAR Società Cooperativa" ha proceduto a individuare il proprio responsabile per il trattamento dei dati nella persona del signor ..... nella sua qualità di legale rappresentante. Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "REAR Società Cooperativa", nella persona del legale rappresentante ....., quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto, ed ha formalizzato detta nomina con separato atto, Prot. 404675 del 16 dicembre 2021, che si conserva agli atti della Direzione Cultura e Sport.

"REAR Società Cooperativa" ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze. "REAR Società Cooperativa" è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

#### **ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

1) "REAR Società Cooperativa" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni

della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2)"REAR Società Cooperativa" dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3)"REAR Società Cooperativa", dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;



II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) "REAR Società Cooperativa", appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**ART. 9 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI**

## COMPORAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°62 "Codice comportamento" e ss. mm. ii. , vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente dei suindicati Codici di Comportamento.

### ART. 10 - SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

L'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità dei servizi bibliotecari ed archivistici, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero (legge 12/06/1990, n. 146 e accordo ARAN - Sindacati dell'8 marzo 2016 che individua i servizi culturali come servizi pubblici essenziali).

### ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (bollo, i diritti di segreteria, e di registro) e conseguenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale. Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito

sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati.